

14-15-16 aprile 2011

CENTRO FIERA DI MONTICHIARI (Brescia)

REGOLAMENTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

La manifestazione "EXPO MECCANICA" si terrà presso il Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS) in via Brescia, 129 dal 14 al 16 aprile 2011, con apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Gli orari di apertura potrebbero subire variazioni che saranno comunicate dalla Segreteria organizzativa.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari mette a disposizione le aree alle tariffe (IVA esclusa) indicate nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, i padiglioni e le aree attrezzate comprensive dei servizi di illuminazione generale, riscaldamento, pulizie generali ante/post manifestazione, servizio generale di vigilanza notturna interna al quartiere fieristico, vigilanza diurna in area esterna e coordinamento accesso aree parcheggi, promozione pubblicitaria della manifestazione a mezzo riviste di settore, quotidiani, radio, televisioni ed affissioni manifesti. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari deciderà sull'accettazione delle domande insindacabilmente ed in modo inappellabile e senza l'obbligo di darne motivazione. In caso di decisione affermativa, il Centro Fiera del Garda di Montichiari notificherà al richiedente non oltre 20 giorni prima della data di inaugurazione della manifestazione, la propria accettazione e la conferma di assegnazione posteggio che gli confermerà i diritti e gli obblighi previsti dal presente Regolamento. Ciò sempre che la richiesta sia pervenuta al Centro Fiera del Garda di Montichiari entro i termini previsti dalla DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Per le domande pervenute oltre detti termini, il Centro Fiera del Garda di Montichiari potrà comunicare la propria accettazione fino al giorno precedente l'inaugurazione della Manifestazione. Il richiedente è tenuto a documentare la sua iscrizione alla Camera di Commercio qualora il Centro Fiera del Garda di Montichiari lo richieda.

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO

Il richiedente dovrà far pervenire agli uffici del Centro Fiera del Garda di Montichiari, entro e non oltre il 15 marzo 2011, la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. Il pagamento dell'acconto pari al 50% della quota di partecipazione dovrà essere effettuato al momento dell'iscrizione a mezzo bonifico bancario a favore di Centro Fiera S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS), alle seguenti coordinate bancarie: BCC DEL GARDA - Filiale Centro Fiera cod. IBAN IT70K086765478100000900001 o BANCA POPOLARE DI VICENZA - Filiale di Montichiari cod. IBAN IT11N0572854781840570720063. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 23 marzo 2011. Il pagamento degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti dovrà essere effettuato entro il termine della manifestazione.

Art. 4 - FORNITURE TECNICHE

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari fa obbligo all'espositore di compilare la modulistica riguardante i servizi tecnici. Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato negli appositi moduli.

Art. 5 - EROGAZIONE SERVIZI

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva di appaltare e di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendo le relative Norme che si intendono obbligatorie ad ogni effetto.

a) acqua, luce, forza motrice e aria compressa: i collegamenti possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate dal Centro Fiera del Garda di Montichiari;

b) telefoni: i collegamenti degli apparecchi telefonici possono essere effettuati solo dal fornitore autorizzato dal Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Le modalità di erogazione dei servizi sopraindicati sono riportate negli appositi moduli. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari non è responsabile né corre-

sponsabile, nei confronti degli espositori per eventuali danni arrecati anche da appaltatori o esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture. L'espositore, pertanto, assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia ad ogni azione diretta o pretesa nei confronti del Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Art. 6 - ACCESSO AL QUARTIERE

Il quartiere fieristico per la fase di allestimento è disponibile, salvo cause di forza maggiore, **mercoledì 13 aprile 2011 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 le merci potranno essere introdotte solo a mano o con carrelli**. Nelle giornate di apertura al pubblico, all'espositore è consentito l'accesso al quartiere fieristico un'ora prima dell'orario di apertura. Nelle giornate di apertura della manifestazione, la movimentazione delle merci e apparecchiature di piccole dimensioni è consentita esclusivamente nell'ora antecedente l'orario di apertura al pubblico.

Art. 7 - ESPOSITORI AMMESSI

Possono essere ammessi come espositori le ditte che espongono prodotti di propria lavorazione o fabbricazione. È facoltà discrezionale ed insindacabile del Centro Fiera del Garda di Montichiari escludere dall'esposizione determinati prodotti o campioni, nonché la presentazione in più posteggi dello stesso settore merceologico dei medesimi campioni della stessa ditta. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari, inoltre, si riserva il diritto di accettare domande anche di aziende non corrispondenti alle suddette caratteristiche.

Art. 8 - ASSEGNAZIONE SPAZI ESPOSITIVI

L'assegnazione degli spazi espositivi sarà effettuata dal Centro Fiera del Garda di Montichiari, tenendo conto dell'area espositiva, nonché delle eventuali particolarità ed esigenze tecniche dell'organizzatore. Per esigenze tecniche ed organizzative, il Centro Fiera del Garda di Montichiari potrà, a proprio insindacabile giudizio, spostare o ridurre il posteggio già concesso, anche trasferendolo in altra zona, fino a 24 ore prima della data di inizio della manifestazione senza obbligo di darne comunicazione scritta. Il partecipante non avrà diritto in alcun modo ad indennità e/o risarcimento.

Art. 9 - ACCESSO AGLI STAND

L'espositore si impegna a rispettare gli orari di apertura al pubblico, lasciando fruibile lo stand ai visitatori senza alcun tipo d'impedimento visivo. L'espositore si impegna altresì a rispettare tassativamente l'orario di chiusura della manifestazione. Non sarà possibile quindi, neppure il giorno dedicato al disallestimento, imballare e/o asportare merci dallo stand prima dell'orario comunicato dal Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Art. 10 - RICONSEGNA POSTEGGI E RILASCIO BUONI USCITA

Al termine della manifestazione, l'uscita dal quartiere fieristico con le proprie merci e macchinari esposti è consentita previa presentazione e consegna del buono d'uscita al personale addetto. **Il buono d'uscita sarà rilasciato dalla Segreteria del Centro Fiera del Garda di Montichiari dopo il pagamento del saldo contrattuale. Le operazioni di disallestimento sono consentite nelle seguenti modalità: sabato 16 aprile 2011, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, le merci potranno essere asportate solo a mano o con carrelli; lunedì 18 aprile 2011, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.** Il partecipante autorizza espressamente il Centro Fiera del Garda di Montichiari a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal quartiere fieristico, non si trovino prodotti e/o materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel documento di trasporto ed eventualmente ad impedire l'uscita dei prodotti e materiali non elencati in detto modulo. Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro il termine di cui allo scadenziario, il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva di provvedere alla rimozione ed immagazzinamento del materiale e l'espositore inadempiente sarà tenuto al rimborso delle spese vive

sostenute per la rimozione e/o lo sgombero e l'immagazzinamento del materiale stesso.

Art. 11 - DIVIETI

Agli espositori è vietato:

- 1) effettuare vendite con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei settori nei quali il Centro Fiera del Garda di Montichiari dispone che ciò sia consentito;
- 2) cedere a terzi anche parzialmente e scambiare i posteggi assegnati;
- 3) esporre prezzi ad eccezione dei settori nei quali il Centro Fiera del Garda di Montichiari dispone che ciò sia consentito;
- 4) esporre prodotti in contrasto con la destinazione merceologica del posteggio quale appare nella documentazione ufficiale della manifestazione;
- 5) esporre cartelli o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non dichiarate all'atto della domanda e non rappresentate;
- 6) effettuare in tutto il quartiere fieristico, ivi comprese le aree adibite a parcheggio, azioni pubblicitarie e/o divulgative con volantini e/o manifesti relativi a manifestazioni dello stesso settore, calendarizzate presso altri quartieri fieristici, pena l'esclusione e l'allontanamento immediato dalla manifestazione. L'espositore può comunque svolgere azione pubblicitaria all'interno del proprio spazio espositivo per la propria società e/o rappresentanze, purché ciò avvenga in conformità delle disposizioni di legge.

Art. 12 - FACOLTÀ DI RECESSO

Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire alla manifestazione potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione al Centro Fiera del Garda di Montichiari con lettera raccomandata A.R. almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione, ferma restando l'acquisizione da parte del Centro Fiera del Garda di Montichiari dell'anticipo versato, salvo ogni eventuale ulteriore diritto per danni allo stesso. Se detta comunicazione non verrà data almeno 40 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto al pagamento dell'intero canone di partecipazione, salvo il diritto del Centro Fiera del Garda di Montichiari di rivalersi per eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. In tale ipotesi, il Centro Fiera del Garda di Montichiari potrà comunque disporre del posteggio, anche assegnandolo ad altri espositori senza obbligo di rimborso. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà insindacabilmente il Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Art. 13 - MANCATA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI

In caso di mancata occupazione degli spazi espositivi assegnati entro le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2011, il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva la facoltà di assegnarli ad altri espositori, senza obbligo di rimborso.

Art. 14 - SORVEGLIANZA CONTRO FURTI E ASSICURAZIONE

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari provvede, nel proprio interesse, ad un normale servizio generale di vigilanza notturna interna al quartiere fieristico, senza assumere alcuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti dei beni presenti esposti nei posteggi o comunque giacenti nel quartiere fieristico. **La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi espositori negli orari di apertura della manifestazione, nonché nella fase di allestimento e di disallestimento. Si raccomanda, pertanto, agli espositori di essere presenti nel proprio posteggio per tutta la durata dell'orario giornaliero. È fatto obbligo al singolo espositore di stipulare adeguata polizza di copertura assicurativa, presso una primaria Compagnia di assicurazione, contro tutti gli eventuali rischi, compresi la responsabilità civile verso terzi, danni a terzi ed alle cose di terzi, furto, incendio, infiltrazioni e cadute d'acqua, etc.. L'espositore è altresì responsabile per tutti i danni a persone e cose causati dalle attrezzature**

presenti nel proprio stand. La copertura assicurativa dovrà avere una durata per il periodo di tempo compreso tra la data di inizio dei lavori di allestimento del proprio spazio espositivo e la data di ultimazione dei lavori di disallestimento dello stesso. L'espositore è tenuto a conservare all'interno del proprio stand copia della documentazione attestante la copertura assicurativa di cui al presente articolo a disposizione per eventuali verifiche da parte del personale del Centro Fiera del Garda di Montichiari e/o delle P.A. di controllo.

Art. 15 - MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONE

I macchinari esposti possono essere azionati, purché ciò non comporti pericolo o molestia verso terzi. **È fatto obbligo agli espositori di dotare i macchinari/attrezzature esposti di dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, i rumori, i cattivi odori, l'emissione di gas, sostanze pericolose e liquidi. Gli espositori sono tenuti ad ottemperare alle verifiche ed alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al fine di ottenere dalle competenti Autorità i necessari nulla-osta.** In particolare si richiama all'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008, dal D.P.R. 25/07/1996 n. 459 (e successive modifiche ed integrazioni) nei riguardi della direttiva macchine, del D.M. n. 37/2008 e delle norme CEI relativamente agli impianti elettrici, delle norme in vigore riguardanti l'uso e l'etichettatura di sostanze pericolose, delle norme relative alle apparecchiature in pressione e di quelle relative alle attrezzature di sollevamento, sia per i macchinari e gli impianti in azione che per quelli in esposizione. Sono tassativamente vietati i carichi sospesi. L'espositore solleva il Centro Fiera del Garda di Montichiari da qualsiasi danno dovesse derivare al personale dell'espositore medesimo e/o a terzi a seguito dell'inosservanza delle norme in vigore.

Art. 16 - MATERIALI DI ALLESTIMENTO E NORMATIVE DA RISPETTARE

Relativamente al materiale di allestimento fieristico, impianto e allaccio elettrico, allaccio idrico, sostanze pericolose, sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008, l'espositore si deve attenere alle seguenti disposizioni:

- Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dei posteggi (divisori, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, ciellini, tende, moquettes, etc.) deve essere incombustibile o autoestingente, di classe 0 o al massimo di classe 1 di reazione al fuoco, in conformità al D.M. 15/03/2005 e successive modifiche e integrazioni.
- Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stands, comprese le alimentazioni agli impianti esistenti del Centro Fiera del Garda di Montichiari, sono a totale carico dell'espositore, il quale dovrà realizzarle a "regola d'arte" in conformità alle normative cogenti e tecniche applicabili più recenti (D.M. n. 37/2008 e successive modifiche e integrazioni). Dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'installatore.
- Il Centro Fiera del Garda di Montichiari mette a disposizione l'energia elettrica con le stesse caratteristiche con le quali viene fornita dagli Enti erogatori. Ogni ditta iscritta è un utente potenziale e non può cedere energia elettrica a terzi. Le prese elettriche di servizio potranno essere utilizzate dagli espositori ed allestitori solamente nei periodi di allestimento e smobilizzazione per lavori che richiedano l'uso di piccoli utensili; in tali periodi, non sono consentiti allacciamenti provvisori degli impianti dei posteggi alla rete di utenza.
- Per quanto riguarda l'installazione dell'impianto idrico, l'espositore dovrà presentare specifica richiesta al Centro Fiera del Garda di Montichiari. I padiglioni e le aree esterne sono provvisti di una rete di distribuzione idrica di carico e scarico. Le apparecchiature di proprietà dell'espositore/allestitore da allacciare alla rete idrica del quartiere fieristico dovranno essere perfettamente funzionanti al fine di non provocare inconvenienti durante la manifestazione. L'espositore risulta responsabile di qualsiasi danno che possa derivare da malfunzionamenti delle proprie apparec-

chiature o dell'impianto realizzato. Dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità degli impianti da parte dell'installatore.

e) Con l'acquisizione del posteggio, l'espositore riceve uno stralcio del piano di gestione dell'emergenza nel quartiere fieristico. Per quanto concerne la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008, l'espositore dichiara di aver fornito ai propri dipendenti, ai collaboratori, agli esecutori dei montaggi e comunque a tutto il personale impiegato nell'occasione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel quartiere fieristico e sulle misure di prevenzione adottate in relazione alla propria attività. L'espositore dichiara l'idoneità tecnica e professionale propria e di eventuali subappaltatori per le attività effettuate all'interno della propria area e/o stand e di applicare tutte le misure atte a prevenire ed escludere qualsiasi rischio di interferenza con terzi ai sensi dell'articolo 26 D. Lgs. 81/2008. L'espositore dichiara: di garantire la sicurezza al proprio personale ed al personale di eventuali suoi fornitori (allestitori vari), applicando rigorosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; di aver ricevuto le informazioni sui rischi specifici del quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008; di aver effettuato la valutazione dei rischi e aver ottemperato agli adempimenti del D. Lgs. 81/2008; utilizzare macchine e attrezzature in buono stato di manutenzione; di applicare le norme vigenti in materia di legislazione del lavoro per i propri dipendenti e per quelli di eventuali suoi fornitori.

f) È fatto divieto all'espositore l'utilizzo e/o la custodia nel proprio stand di qualsiasi sostanza classificata pericolosa ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche e integrazioni (sostanze irritanti, corrosive, facilmente infiammabili, nocive, tossiche, esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, molto tossiche, pericolose per l'ambiente). Qualora l'espositore, per l'espletamento della propria attività, abbia la necessità di utilizzare e/o detenere una o più sostanze pericolose di cui sopra, dovrà darne comunicazione al Centro Fiera del Garda di Montichiari sottoscrivendo l'apposito modulo, con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di apertura al pubblico della fiera. In ogni caso, eventuali rifiuti pericolosi devono essere raccolti con mezzi appropriati e smaltiti direttamente dall'espositore in conformità alla normativa vigente.

g) L'espositore dovrà conservare nell'ambito del proprio stand tutte le certificazioni relative ai punti a-b-c-d-e-f a disposizione per eventuali verifiche da parte del personale del Centro Fiera del Garda di Montichiari e/o delle P.A. di controllo preposte.

L'espositore, presa visione del regolamento generale e segnatamente dell'art. 12, dichiara di accettarlo in ogni sua parte, assumendosi piena e completa responsabilità civile e penale. L'espositore manleva, ad ogni effetto, il Centro di Fiera del Garda, da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti, che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 17 - ALLESTIMENTI

Tutti gli elementi di allestimento dovranno essere contenuti entro la superficie del posteggio assegnato, individuabile mediante apposita segnalazione. L'allestimento non dovrà essere inferiore all'altezza di cm 250. Gli operatori e allestitori che effettuano lavori ad un'altezza superiore ai 200 cm sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente contro i rischi di caduta dall'alto. **Le pareti di confine con un altro stand dovranno essere finite a vista anche se il confinante montasse a sua volta una parete, a meno di accordi diretti fra le parti.** Marchi di fabbrica e loghi aziendali, qualora siano rivolti verso i posteggi confinanti, dovranno essere montati su strutture ad almeno cm 100 di distanza dai confini. **Nel caso in cui l'allestimento superasse l'altezza di cm 250, l'espositore sarà tenuto a inoltrare al Centro Fiera del Garda di Montichiari, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il progetto dello stand al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria. Coloro che non rispettassero questa norma verranno ritenuti non autorizzati e il Centro**

Fiera del Garda di Montichiari si riserverà la facoltà di contestarne la realizzazione. Nei padiglioni sono ammessi controsoffitti solo se realizzati con pannelli a griglia o forati che consentano il corretto uso dell'impianto di riscaldamento. Resta inteso che ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è posta a carico dell'espositore, il quale esonera quindi il Centro Fiera del Garda di Montichiari dalla responsabilità per danni eventualmente derivati a sé medesimo e/o a terzi da difetti degli allestimenti.

L'espositore, presa visione del regolamento e segnatamente degli artt. 16-17, dichiara di accettarli in ogni sua parte, assumendosi piena e completa responsabilità civile e penale. L'espositore manleva, ad ogni effetto, il Centro Fiera del Garda di Montichiari da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da carenze, danni, impedimenti che dovessero verificarsi per la mancata osservanza delle norme di cui sopra.

Art. 18 - PROPRIETÀ INDUSTRIALI

I posteggi ed i prodotti esposti non potranno essere fotografati, filmati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione degli espositori interessati e del Centro Fiera del Garda di Montichiari. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne ed interne. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari non è responsabile di eventuali riproduzioni abusive di stand o di beni esposti.

Art. 19 - DIRITTI S.I.A.E.

Gli apparecchi video, videografici, multimediali e fonici che vengono utilizzati nello stand devono essere dichiarati alla S.I.A.E. (Via Maddalena di Canossa, 15 - Montichiari (Bs) - Tel. 030 9960528) 30 giorni prima dell'inizio della Manifestazione per l'assolvimento dei diritti prescritti, qualora venissero trasmessi video o sonori prodotti da autori iscritti alla S.I.A.E.. L'uso di tali apparecchi è consentito purché non rechi molestia agli altri espositori o al pubblico. In caso contrario il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di farne cessare il funzionamento.

Art. 20 - ANNULLAMENTO O RINVIO DELLA MANIFESTAZIONE

Qualora per cause di forza maggiore il Centro Fiera del Garda di Montichiari deliberi di annullare o rinviare la manifestazione, gli espositori avranno diritto al solo rimborso delle tariffe di cui all'art. 3 debitamente quietanzate.

Art. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni approvate dal Consiglio Comunale con delibera n° 112 del 3/12/92 ed alla normativa che sarà eventualmente dettata dal Centro Fiera del Garda di Montichiari.

Art. 22 - CATALOGO

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari si riserva la facoltà di curare, direttamente oppure a mezzo di ditte specializzate, la stampa di un catalogo della manifestazione contenente le indicazioni delle adesioni pervenute ed accettate entro il 15 marzo 2011. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari declina qualsiasi responsabilità in merito alla data di pubblicazione o distribuzione del catalogo e per quanto concerne errate compilazioni, errori tipografici, di impaginazione e/o qualsiasi altro errore ed omissione in sede di stampa del catalogo stesso. Il Centro Fiera del Garda di Montichiari potrà provvedere, inoltre, senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni ed errori, alla stampa e diffusione di altre pubblicazioni di varia natura con le quali si riserva il diritto di illustrare e promuovere la manifestazione in qualsiasi momento ed in qualsiasi ambito, sia in Italia che all'estero.

Art. 23 - FORO COMPETENTE

PER QUALSIASI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI BRESCIA.